

I punti essenziali per la gestione del Green Pass in comune

Normativa	Le linee guida sono adottate ai sensi dell'art. 1 comma 5 del D.L. 21 settembre 2021, n.127 recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening";
I soggetti interessati dall'obbligo	Oltre al personale dipendente, qualunque altro soggetto che intenda entrare in un ufficio pubblico, tranne gli utenti, dovrà essere munito di green pass.
Gli esclusi	Dall'obbligo del green pass sono esclusi soltanto gli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Soggetti preposti al controllo	L'art.1, comma 4, del D.L. 127/21 individua nel datore di lavoro il soggetto preposto al controllo. Le linee guida chiariscono che per datore di lavoro deve intendersi il dirigente amministrativo apicale, il quale può delegare la funzione – con atto scritto – a specifico personale. Il provvedimento dovrà indicare le istruzioni secondo le quali i soggetti delegati provvedono ad effettuare le modalità di controllo.
Le modalità di effettuazione dei controlli	L'organizzazione dei controlli rientra nell'autonomia dell'amministrazione. L'accertamento potrà essere svolto giornalmente e preferibilmente all'accesso della struttura, oppure a campione (in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio)
I controlli automatizzati	Oltre che con l'applicazione denominata "VerificaC19", il controllo del possesso della certificazione verde può essere effettuata mediante un'interazione con il Portale della Piattaforma Nazionale – DGC, sul sito www.dgc.gov.it . In questo caso il datore di lavoro o i soggetti da questo formalmente incaricati dell'accertamento, previo accesso al portale attraverso una identità digitale (SPID o CIE), inviano alla Piattaforma Nazionale DGC un file contenente l'elenco dei codici fiscali del personale su cui si vuole attivare il processo di verifica del possesso della certificazione verde in corso di validità; (alla data odierna le indicazioni tecniche risultano in corso di predisposizione)
Le verifiche per i soggetti esenti	Per i soggetti esenti il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR CODE in corso di predisposizione.
Green pass e lavoro agile	Non è consentito in alcun modo individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del possesso o meno della certificazione
Le procedure nel caso in cui le persone interessate non risultino in possesso della certificazione	<ul style="list-style-type: none"> • Caso di accertamento svolto all'accesso della struttura senza l'ausilio di sistemi automatici: divieto di accesso nella struttura • Caso di accertamento svolto a campione: chi effettua l'accertamento deve intimare al soggetto interessato di lasciare l'edificio, comunicare all'ufficio personale l'inizio dell'assenza ingiustificata ed avviare la procedura sanzionatoria di cui all'art. 9-quinquies del decreto legge 52 del 2021.
Trattamento economico	Il lavoratore senza green pass non potrà accedere o sarà allontanato dal luogo di lavoro e sarà considerato assente ingiustificato, con perdita della retribuzione e di ogni altro emolumento, fino alla esibizione della certificazione verde.